

OGGETTO E CONDIZIONI DI POLIZZA ASSICURATIVA

Il presente documento illustra l'oggetto e le condizioni di polizza assicurativa dei rischi come di seguito articolato:

1. Sezione A: Responsabilità Civile verso Terzi / Responsabilità Civile verso i lavoratori (RCT/RCO)
2. Sezione B: Incendio
3. Sezione C: Kasko integrale, furto, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali e cristalli: danni materiali diretti subiti dai mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti, dei dirigenti e dei direttori del CEFPAS
4. Sezione D: Furto e rapina
5. Sezione E: Custodia e trasporto del denaro e dei valori
6. Sezione F: Condizioni di polizza comuni a tutti i rischi assicurativi.

PREMESSA

Struttura del contraente / assicurato

Il CEFPAS si estende per circa mq. 70.000 interamente recintati con n.1 ingresso principale, chiuso con cancello comandato meccanicamente e di ulteriori n.3 cancelli regolarmente chiusi. All'ingresso si trova un locale adibito a guardiola, permanentemente presidiato. La struttura è dotata di strade interne perfettamente illuminate, alcune delle quali solo ad accesso pedonale con dissuasori meccanici.

Presso il Centro è presente un servizio di vigilanza armata e di portierato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nell'area insistono n. 14 edifici (destinati a locali uso ufficio e aule didattiche), n. 1 struttura residenziale (casa per ferie) denominata "hotel" e n. 1 palestra al momento non accessibile per manutenzioni. In particolare:

- Padiglione n. 1: il primo piano (ala sinistra) è concesso in locazione alla Polizia di Stato ed è adibito ad alloggi collettivi per il personale dipendente. Il piano terra lato sinistro è concesso in locazione al comando Provinciale dei CC. I rimanenti locali di piano primo sono adibiti a magazzino (attrezzature/arredi), i rimanenti locali di piano terra sono adibiti a locali manutenzione.
- Padiglione n. 2: i locali di piano terra sono adibiti ad aule di formazione, dotate di impianto audio, video e computer, i locali al primo piano per uffici;
- Padiglione n. 3: i locali sono utilizzati per uffici ed aule;
- Padiglioni n. 4, 5 e 6: adibiti ad uso residenziale (docenti, corsisti e personale CEFPAS);
- Padiglione n. 7: dismesso per prossimi lavori di ristrutturazione;
- Padiglione n. 8: adibito ad aule per corsi di formazione, dotate di impianto audio, video e computer e un magazzino contenente simulatori medici per la didattica;
- Padiglione n. 9: il primo piano è adibito ad uffici. Il padiglione ospita anche la biblioteca del Cefpas. Al piano terra sono presenti: l'ambulatorio del Medico competente, l'archivio amministrativo e una stanza data in uso agli addetti del servizio di vigilanza del Centro;
- Padiglione n. 10: dismesso per prossimi lavori di ristrutturazione;
- Padiglione n. 11: adibito ad aule per corsi di formazione, dotate di impianto audio, video e computer;
- Padiglione n. 12: adibito ad aule per lo svolgimento di corsi di formazione. Al piano seminterrato ospita un Centro di simulazione Medica avanzata, al piano primo la scuola di laparoscopia;

- Padiglione n. 13: Al piano terra è situato un bar/ristoro. il piano seminterrato è dismesso per prossimi lavori di ristrutturazione;
- Padiglione n. 14: adibito ad uffici
- Ex Hotel: adibito aule attrezzate al piano - 1 e sala convegni al piano -2 i restanti piani ad eccezione della Hall di ingresso sono dismessi per prossimi lavori di ristrutturazione;
- Palestra: in atto non utilizzata per prossimi lavori di ristrutturazione;
- Guardiola utilizzata dagli addetti al servizio di vigilanza.

Si specifica che gli uffici e le aule sono dotati di PC, monitor, stampanti, fotocopiatori e videoproiettori, ad uso esclusivo del personale dipendente.

Si precisa che la destinazione dei padiglioni prima indicata si riferisce alla data odierna ma potrebbe subire variazioni che la Stazione appaltante si impegna a comunicare tempestivamente al contraente, entro un mese.

Inoltre, a titolo puramente indicativo, si precisa che i predetti edifici (tutti articolati su due piani, ad eccezione di palestra, hotel e guardiola) hanno le seguenti dimensioni, espresse in metri quadri:

- Padiglione n. 1: 1.600
- Padiglione n. 2: 1.094
- Padiglione n. 3: 1079
- Padiglione n. 4: 1.091
- Padiglione n. 5: 1.100
- Padiglione n. 6: 893
- Padiglione n.7: 1.140
- Padiglione n. 8: 1.125
- Padiglione n. 9: 1.104
- Padiglione n. 10: 1.104
- Padiglione n. 11: 1.104
- Padiglione n. 12: 1.432
- Padiglione n. 13: 1.360
- Padiglione n. 14: 1.635
- Palestra: 2782
- Hotel: 11.000
- Guardiola: 9.

Il Centro Mediterraneo di Simulazione della Regione Siciliana (CEMEDIS), situato presso il Padiglione Zeta, è finalizzato alla realizzazione di programmi di formazione continua, interattiva e avanzata destinati agli operatori sanitari e si sviluppa su più di 1.900 mq di superficie coperta ed è articolato in:

- n. 2 sale di simulazione dotate di simulatori ad alta fedeltà di pazienti adulti, pediatrici e ostetrici, collegati ad impianti per la registrazione e la revisione delle procedure messe in opera dai partecipanti nel corso, complete delle relative regie;
- n. 5 aule plenarie;
- n. 7 sale per simulazione a media e bassa fedeltà;
- n. 1 Drylab dotato di colonne laparoscopiche;
- n. 1 sala di simulazione in chirurgia mininvasiva;
- n. 1 Auditorium.

La **Scuola di laparoscopia ed endoscopia** con tecnologia reale e attrezzature di simulazione avanzate, situata presso il Padiglione Zeta, dispone di:

- simulatori di pazienti adulti, pediatrici, neonatali e ostetrici gestiti da software integrati al sistema audio-video;
- skill trainer che riproducono parti anatomiche per le esercitazioni e l'addestramento pratico
- arredi, apparecchiature e strumenti biomedicali reali, presidi ed ausili clinici ed attrezzature, adeguati a ricreare la realtà quotidiana delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere;
- Sistemi per training Laparoscopico;
- Simulatori Laparoscopici avanzati con Sistema di Analisi delle Performance;
- Simulatori avanzati per Chirurgia Laparoscopica e Isteroscopia;
- Sistema audio-video avanzato per monitorare e registrare i flussi audio/video dei vari ambienti e trasmetterli alle varie sale;
- Magazzino.

Attività del contraente / assicurato

Di seguito si indicano le principali attività del Cefpas:

- Formazione permanente e aggiornamento professionale degli operatori socio sanitari e della scuola, relativamente all'ambito socio-sanitario;
- Realizzazione di una scuola superiore di sanità per i dirigenti del servizio sanitario;
- Ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, dell'educazione alla salute e della prevenzione
- Attività di promozione ed educazione alla salute e medicina preventiva
- Collaborazione con le università siciliane per esigenze didattiche e scientifiche
- Collaborazione con diverse scuole di istruzione superiore per la realizzazione di progetti di "Alternanza scuola-lavoro"
- Svolgimento di seminari, convegni ed incontri
- Realizzazione di studi e pubblicazioni
- Realizzazione di una rete di documentazione per l'aggiornamento professionale.

A fini informativi, si fornisce di seguito una stima dei dati di presenza al Cefpas legata all'attività svolta dal Centro:

	2021	2022	2023
N. corsisti	2286	2300	2463
Presenze	9418	19.409	4.090

Il Cefpas:

- non eroga prestazioni sanitarie;
- è dotato di n. 120 posti letto per corsisti, docenti e ospiti vari;
- è dotato di un servizio di mensa e di ristoro;
- esercita la propria attività istituzionale sia tramite personale dipendente dal medesimo Centro che tramite personale dipendente da altri Enti, nonché tramite liberi professionisti a prestazione occasionale;
- ha alle proprie dipendenze:
 - n. 47 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il CEFPAS (al netto dei dipendenti in aspettativa presso la stessa o altri enti);

- n. 1 dipendente a tempo indeterminato in servizio presso il DASOE dell'Assessorato della Salute, Via Mario Vaccaro n. 5 Palermo;
- n. 10 dipendenti a tempo determinato;
- n. 2 dipendenti a tempo determinato in comando;
- n. 12 lavoratori interinali;
- n. 43 co.co.co.;

Si forniscono i dati relativi alle missioni effettuate da dipendenti e Direttori con uso del mezzo proprio nel corso del triennio precedente:

	numero missioni	numero km percorsi
gennaio/dicembre 2021	16	2.386
gennaio/dicembre 2022	64	15.414
gennaio/dicembre 2023	17	4.072
totale complessivo	97	21.872

SEZIONE A - Responsabilità Civile verso Terzi / Responsabilità Civile verso i lavoratori (RCT/RCO)

Oggetto della polizza assicurativa

La copertura assicurativa RCT/RCO è diretta a garantire il CEFPAS quale civilmente responsabile contro i rischi derivanti dall'esercizio delle sue funzioni, nulla escluso né eccettuato, sia che esso operi in qualità di proprietario/conducente, che in qualità di gestore, coordinatore, esercente e committente.

La Società si obbliga a tenere indenne il CEFPAS di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, o in conseguenza di fatto doloso imputabile a persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali il CEFPAS debba rispondere ai sensi di legge.

La Società si obbliga, inoltre, a tenere indenne il CEFPAS di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

- ai sensi del D.P.R. 1124/65 e del D.Lgs. 38/00, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione;
- ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento danni, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/65 e del D.Lgs. 38/00, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della L. 222/84.

Il premio annuale offerto è fisso e, pertanto, non regolabile in relazione all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi corrisposti dal CEFPAS per attività lavorativa.

Massimali

La Società, alle condizioni tutte della polizza in oggetto, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali di garanzia:

- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi): per sinistro con limite di € 1.500.000,00 per ogni persona
- Per danni a cose anche se appartenenti a più persone: € 1.500.000,00 per ogni sinistro
- R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro): per sinistro con limite di € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro.

Franchigia

La copertura assicurativa, entro i massimali di cui al precedente articolo, è prestata, per danni a cose, con una franchigia fissa pari a € 500,00 per ogni sinistro.

Scoperto

Ai fini della presente copertura assicurativa R.C.T. e R.C.O. i risarcimenti dovuti in caso di sinistro saranno corrisposti senza applicazione di alcun scoperto a carico dell'Assicurato/Contraente.

SEZIONE B - INCENDIO

Oggetto della polizza assicurativa

La copertura assicurativa del rischio incendio è diretta a garantire il CEFPAS nell'esercizio della sua attività istituzionale, nulla escluso né eccettuato, sia che esso operi in qualità di proprietario/conducente, che in qualità di gestore, coordinatore, esercente e committente.

La società di assicurazione si obbliga ad indennizzare l'Ente dei danni materiali, diretti e consequenziali, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da incendio. Sono comprese le garanzie complementari di seguito descritte.

La società di assicurazione indennizza tutti i danni e le spese oggetto del rischio assicurato secondo le condizioni e gli usi osservati nel settore.

Garanzie prestate

La Società di assicurazione si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti, anche se conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- eventi atmosferici
- esplosione e scoppio, anche se causati da ordigni esplosivi, implosione
- autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma).

La Società risarcisce altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- i danni da scoppio, alla macchina o all'impianto, se l'evento è determinato da difetti di materiali, fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto.
- i guasti causati da terzi e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita entro il limite di € 250.000,00 per sinistro, con prestazione della garanzia a primo rischio assoluto.
- si intendono compresi anche i costi e le spese sostenuti per la rimozione, deposito, ricollocamento e trasporto dei "beni mobili/contenuto" non danneggiati, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di riparazione.

Si precisa, inoltre, che sono compresi nella garanzia prestata dalla società di assicurazione anche gli atti dolosi compresi quelli vandalici.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di atti di terrorismo, di occupazione militare, di invasione, salvo che il CEFPAS provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il CEFPAS provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.
- c) causati da terremoti.
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura o corrosione.

Eventi socio politici (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e/o dolosi e sabotaggio)

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati al CEFPAS da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, atti di sabotaggio,
2. degli altri danni materiali e diretti causati al CEFPAS - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, o di sabotaggio.

La garanzia viene prestata secondo le seguenti modalità: relativamente ai punti 1) e 2), il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% a titolo di scoperto. La franchigia per singolo sinistro è di € 1.000,00.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, somma maggiore del 70% delle somme assicurate.

Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

Il CEFPAS è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o, comunque, al di fuori degli immobili assicurati.

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo)

Per valore a nuovo si intende:

- per i beni immobili: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i beni mobili: il costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri uguali oppure equivalenti per valore economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

In caso di sinistro va determinato per ciascuna partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità, come se la presente assicurazione a nuovo non esistesse;

- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla predetta lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

Si precisa, a tale riguardo, che sono compresi nell'assicurazione valore a nuovo anche i fabbricati, comprensivi degli arredi e dei beni ivi contenuti, che siano in stato di inutilizzo in relazione alle attuali esigenze istituzionali del CEFPAS.

Beni assicurati

Sono oggetto dell'assicurazione: i beni immobili, i beni mobili, il ricorso di terzi compresi i locatari. Le partite sono le seguenti, assicurate per le somme indicate, come da ultimo bilancio consuntivo approvato del 2022:

- beni immobili e/o patrimonio immobiliare € 4.793.984 sia in proprietà che in locazione, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali dell'Ente che si impegna ad esibire a richiesta della società assicuratrice.
- beni mobili € 1.120.477.

Per bene immobile e/o patrimonio immobiliare deve intendersi: l'intera costruzione edile (comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili), compresi fissi ed infissi, impianti tecnici ed idrici, impianti fissi a servizio dell'Ente destinati ad illuminazione ed irrigazione, parcheggi, altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese tappezzerie e tinteggiature. Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati.

Per beni mobili deve intendersi: tutto quanto è contenuto nei fabbricati di cui sopra, fatta eccezione per gli impianti compresi nei beni immobili e per i veicoli iscritti al PRA.

Con la voce beni mobili si intendono: attrezzature, macchinari, mobilio, arredamento, utensili, generi di casermaggio, scorte in genere, macchine per ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchine manuali, elettriche ed elettroniche, fotocopiatrici, terminali, personal computer inclusi programmi gestionali e relative unità periferiche), cancelleria, materiale didattico (tra cui le attrezzature utilizzate per i corsi di simulazione medica) e documentale, archivi, libri, registri, nulla escluso od eccettuato, anche se non specificamente indicato.

Per ricorso terzi deve intendersi: le conseguenze della responsabilità civile ex art. 2043 attribuibili al Contraente per i danni a beni mobili ed immobili di terzi, causati da eventi indennizzabili dalla polizza in oggetto.

Il totale capitale globale assicurato ammonta a € 5.914.461.

La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati e dichiara che il capitale globale assicurato comprende il valore della totalità dei beni immobili e mobili oggetto dell'assicurazione.

Anticipo indennizzi

Il CEFPAS ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00. L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il CEFPAS potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante, che verrà determinato allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Spese

La società di assicurazione risponde delle seguenti spese:

- spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino ed idoneo scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma precisata in polizza
- spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento delle cose esistenti, assicurate o non, allo scopo di ripristinare, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, i beni immobili e/o mobili o, in genere, l'attività.

Franchigia

Per qualunque causa di sinistro la copertura assicurativa è prestata con una franchigia pari a € 0,00 (euro zero/00).

Scoperto

Ai fini della presente copertura assicurativa, i risarcimenti dovuti per qualunque causa di sinistro saranno corrisposti senza applicazione di alcun scoperto a carico dell'Assicurato/Contraente.

SEZIONE C - KASKO INTEGRALE, FURTO, INCENDIO, ATTI VANDALICI E DOLOSI, CALAMITÀ NATURALI E CRISTALLI

Oggetto della polizza assicurativa

La Società assicuratrice si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati al successivo paragrafo "Delimitazioni" e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli intestati al P.R.A. in esecuzione a quanto disposto:

- dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale approvato con deliberazione 23/12/2015, rep. N. 1121.
- CCNL della dirigenza dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario.

La Società assicuratrice presta, pertanto, la copertura assicurativa per i danni materiali diretti subiti dai mezzi di trasporto di proprietà degli assicurati di seguito specificati:

A) Dipendenti del CEFPAS appartenenti al comparto o alla dirigenza, autorizzati al loro utilizzo in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

B) La garanzia assicurativa è, altresì, estesa al Direttore del Centro, al Direttore Amministrativo e al Direttore della Formazione, specificatamente autorizzati all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto.

Per mezzo di trasporto si intendono sia le autovetture, che le altre categorie di autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori di proprietà degli assicurati e/o dei loro familiari conviventi, utilizzati in occasioni di missioni o per adempimento di servizio fuori dall'ufficio per conto del CEFPAS, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, compreso il rischio in itinere.

La garanzia viene prestata in conseguenza di:

- a) **kasko:** collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione;
- b) **incendio:** combustione con sviluppo di fiamma anche se dovuto in conseguenza di atti vandalici e fatti a dolo di terzi, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;

- c) **Furto (Totale o Parziale):** furto e/o rapina del mezzo, o di parti di esso. Devono, altresì, essere parificati ai danni da furto o rapina i danni arrecati al mezzo di trasporto nel tentativo di commettere i suddetti reati.
- **Furto Totale o Parziale**
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina. La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
 - **Furto Totale**
Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti; in caso di ritrovamento, il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro;
- d) **Atti vandalici:** Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- e) **Calamità Naturali:** Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate; fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi, terremoti o eruzioni vulcaniche;
- f) **Rottura Cristalli:** Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del veicolo.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti accessorie forniti dalla casa costruttrice, se stabilmente installati sul veicolo.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile, con limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti al successivo paragrafo "Delimitazioni".

Delimitazioni

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 25.000,00 (che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto), per ogni sinistro.

L'importo del danno calcolato non potrà essere superiore al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro risultante dalle valutazioni della rivista "Quattroruote".

I sinistri verranno risarciti con applicazione dei seguenti limiti:

- Franchigia € 500,00.
- Scoperto 10%.
- Costo aggiuntivo a chilometro: € 0,27 (Tasse e imposte incluse).
- Il premio di polizza comprende una percorrenza complessiva di 30.000 chilometri in tre anni.

Regolazione del premio

Poiché il premio è in parte soggetto ad elementi di rischio variabili derivanti dall'eventuale eccedenza rispetto ai 30.000 chilometri percorribili nel corso della durata triennale della polizza, il CEFPAS fornirà il numero complessivo dei chilometri percorsi nell'arco del triennio.

L'eventuale differenza attiva nei confronti della Società assicuratrice sarà pagata nei sessanta giorni successivi decorrenti dalla relativa richiesta da parte della Società al costo aggiuntivo a chilometro di € 0,27 (Tasse e imposte incluse).

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati dell'Unione Europea.

Identificazione degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente stesso.
- data e luogo della trasferta.
- copia della nota di autorizzazione alla missione.
- generalità del dipendente.
- dati individuali del veicolo usato.

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato:

- in caso di **danno parziale** la Società assicuratrice rimborsa, tenuto conto del degrado d'uso del mezzo, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del mezzo al momento del sinistro risultante dalle valutazioni della rivista "Quattroruote".
- in caso di **danno totale**, la Società assicuratrice rimborsa la somma pari al valore del mezzo al momento del sinistro risultante dalle valutazioni della rivista "Quattroruote", dedotto il valore di recupero. Nel caso il sinistro si verifichi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo quale risultante dalla rivista "Quattroruote", senza tener conto del deprezzamento del mezzo.

Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del mezzo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

SEZIONE D - FURTO E RAPINA

Oggetto della polizza assicurativa

L'affidamento ha per oggetto l'assicurazione contro il furto e la rapina concernente tutti i beni detenuti dal CEFPAS – sede di Caltanissetta e di Palermo - a titolo di proprietà o ad altro titolo giuridicamente valido. Sono, quindi, assicurati i beni mobili che il CEFPAS utilizza a titolo di proprietà,

locazione, leasing, comodato, ecc. (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotocopiatrici, mobili, arredamento, attrezzature audio-video ed informatiche, dispositivi di simulazione medica avanzata, impianti, macchine d'ufficio e relativi accessori ecc., nonché quant'altro occorrente ai fini istituzionali) per le proprie attività istituzionali, compresa la formazione in house ossia effettuata presso la sede degli Enti committenti.

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali derivanti da furto e/o rapina delle cose assicurate, che sono i beni mobili presenti sia presso la sede del CEFPAS di Caltanissetta (Via G. Mulè n. 1) che presso la sede DASOE di Palermo, Via Mario Vaccaro n. 5, inerenti l'attività svolta dal Contraente/Assicurato, compresa la formazione *in house*.

La Società di assicurazione indennizza il CEFPAS i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi dannosi di seguito precisati:

Furto: a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- mediante scasso dei mezzi di chiusura, rottura o sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamento
- mediante scasso di superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste anche a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria
- con uso di chiavi false, di grimaldelli o attrezzi simili
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria
- in modo clandestino ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali stessi.

Sono inoltre compresi i furti commessi attraverso le luci di serramenti - ove ammesse - e di inferiate, con rottura del vetro retrostante.

Rapina: avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone, a seguito di violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che le detiene a consegnare le cose assicurate.

Relativamente ai valori assicurati, la garanzia è prestata quand'anche i medesimi si trovino fuori dai mezzi di custodia.

Atti vandalici: causati alle cose assicurate dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite - anche nel caso di contestuali danni da furto o rapina - della somma assicurata per furto o rapina.

Guasti cagionati dai ladri: in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione di accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di € 20.000,00 per sinistro, esclusa l'applicazione delle franchigie previsti in polizza in caso di sinistro.

Sono parificati ai danni da furto o da rapina i guasti (esclusi i danni da incendio) cagionati alle cose assicurate nel commettere - o nel tentativo di commettere - il furto o la rapina nonché i compensi dovuti per legge a terzi in caso di ritrovamento della refurtiva.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni, o

danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi

b) determinati od agevolati con dolo:

- dal Contraente
- da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti
- da dipendenti del Contraente o da persone delle quali lo stesso debba rispondere
- da persone cui siano state affidate, per qualsiasi motivo, le cose assicurate.

Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata nella forma "a Primo Rischio assoluto" con un massimale di € 300.000,00.

Franchigia

La copertura assicurativa, è prestata con una franchigia non superiore a € 150,00 per ogni sinistro.

Scoperto

Ai fini della presente copertura assicurativa i risarcimenti dovuti in caso di sinistro saranno corrisposti senza applicazione di alcun scoperto a carico dell'Assicurato/Contraente.

Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che tiene conto della presenza dei mezzi di chiusura insufficienti e, pertanto, l'assicurazione vale anche nel caso di furto perpetrato mediante rottura o scasso dei normali mezzi di chiusura ancorché non conformi a qualsiasi prescrizione prevista dalle condizioni generali di assicurazione.

Precisazioni

Con riferimento al medesimo rischio precedentemente assicurato dal CEFPAS, si precisa che in merito all'andamento della polizza concernente il furto e la rapina negli ultimi tre anni non si sono verificati danni derivanti da furto e/o rapina.

SEZIONE E - CUSTODIA E TRASPORTO DEL DENARO E DEI VALORI

Oggetto della polizza assicurativa

La società assicuratrice indennizza il CEFPAS dei danni materiali e diretti all'assicurato, derivanti dalla sottrazione di denaro e valori commessi sulle persone adibite al trasporto del denaro e dei valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato città del Vaticano, detengono il denaro ed i valori stessi, a seguito di:

- a) furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata della custodia e trasporto del denaro e dei valori.
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano il denaro ed i valori medesimi.
- c) furto strappando di mano o di dosso alla persona il denaro ed i valori medesimi.
- d) rapina.

La garanzia è operante a condizione che le persone adibite alla custodia e trasporto del denaro e dei valori non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, non siano di età inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e siano dipendenti dell'assicurato.

La società assicuratrice indennizza il CEFPAS anche il furto di denaro e/o valori custoditi in cassaforte regolarmente chiusa a chiave.

Delimitazioni

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima della somma assicurata di € 5.000 (che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto) per ogni sinistro.

Il sinistro verrà risarcito con applicazione dei seguenti limiti:

- Franchigia € 100,00
- Scoperto € 0,00 (euro zero/00).

SEZIONE F - CONDIZIONI DI POLIZZA COMUNI A TUTTI I RISCHI ASSICURATIVI

Durata del contratto ed eventuale proroga tecnica

La durata del contratto è di anni 3. Le coperture assicurative che seguono hanno effetto dalle ore 24:00 del primo giorno di stipula e cesseranno automaticamente allo scadere dei tre anni senza obbligo di disdetta. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica del contratto fino ad un massimo di 6 mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 120 co. 11 del d.lgs. 36/2023. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui alla polizza in oggetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Cauzione definitiva

La Società presterà apposita garanzia definitiva, pari al 10 % dell'importo contrattuale, a copertura delle obbligazioni assunte con il contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

Il contraente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'affidamento.

In particolare, il Contraente ha diritto di valersi direttamente della garanzia:

- per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al contratto.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Contraente può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il Contraente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.

La cauzione sarà svincolata soltanto alla scadenza del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle condizioni di polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere.

Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società.

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'amministrazione Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società di assicurazioni entro 9 giorni da quando gli uffici ne hanno avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo.
- b) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove richieste.
- c) produrre alla Società di assicurazioni, nel più breve tempo possibile, una distinta dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità.
- d) denunciare inoltre la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
- e) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- f) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo
- g) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nonché la realtà e l'entità del danno; inoltre deve tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi
- h) presentare, a richiesta della Società, i documenti necessari che si possano ragionevolmente ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

Operatività delle garanzie

Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la polizza in oggetto, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla polizza in oggetto. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla polizza in oggetto sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c. in caso di sinistro; il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Aggravamento e diminuzione del rischio

La prestazione della copertura assicurativa implica da parte della Società di assicurazione la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'attività ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio della Società di assicurazione circa la convenienza ad assumere il rischio, anche in relazione al ribasso da essa offerto sull'importo stimato dell'affidamento stabilito dall'Ente.

Il CEFPAS è tenuto a dare comunicazione scritta alla società assicuratrice, dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Qualora nel corso del contratto si verificano aggravamenti del rischio, il rischio è immediatamente assunto dalla Società richiedendo la relativa modifica delle condizioni in corso di polizza mediante adeguamento proporzionale del premio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o la rate di premio successive alla comunicazione del CEFPAS. In tal caso, la Società rinuncia espressamente al relativo diritto di recesso in deroga a quanto previsto dall'art. 1897 del Codice Civile.

Tuttavia, si conviene - anche in deroga a quanto stabilito agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile - che l'omissione della dichiarazione da parte del CEFPAS di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta od inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante dell'Ente e con l'intesa che lo stesso avrà l'obbligo di corrispondere alla Società di Assicurazione il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, ecc., sempre che le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

Dolo e Colpa grave

In deroga all'art. 1900 c.c., la Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da dolo e colpa grave dell'Assicurato o di dipendenti del medesimo.

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra il CEFPAS e la Società affidataria, per essere valide, devono essere fatte per iscritto, all'indirizzo dell'Agenzia incaricata dalla Società per la gestione della polizza. Conseguentemente, le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 c.c., la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili del sinistro, a condizione che l'Assicurato ne faccia motivata richiesta.

Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si fa presente che al momento della sottoscrizione del contratto di polizza possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la polizza in oggetto, ma non coperto dalle altre, la Società assicuratrice risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla polizza sia dalle altre, la Società assicuratrice risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il CEFPAS dal dare preventiva comunicazione alla Società assicuratrice di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del polizza de qua; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro.

Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie di Assicurazione che saranno espressamente indicate nel prospetto di riparto che sarà fornito dalla società assicuratrice mediante apposita dichiarazione resa dalla società delegataria e inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente (CEFPAS) e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente atto, indipendentemente dai fatti, degli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, dovrà risultare da apposito prospetto da inserire in polizza.

Pagamento del premio

A parziale deroga dell'articolo 1901 del codice civile, il CEFPAS è tenuto al pagamento della prima rata di premio e di quelle successive, entro 30 giorni dalla data di decorrenza o di scadenza di ciascuna annualità. In tal caso, la copertura assicurativa rimarrà valida ed efficace, per tutto il periodo suindicato, senza alcuna sospensione. Sarà cura della Società assicuratrice comunicare preventivamente al CEFPAS la scadenza annuale della polizza relativa alla garanzia prestata.

Tale dilazione di pagamento non influisce sulla decorrenza della garanzia.

Se il CEFPAS non pagherà il premio entro i summenzionati 30 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Analogamente, le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del CEFPAS, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Il premio annuale sarà corrisposto alla società subordinatamente all'esito positivo dei controlli effettuati circa l'esito positivo dei servizi prestati e previa acquisizione del Documento Unico di

Regolarità Contributiva (DURC) regolare, mediante bonifico sul conto corrente indicato al momento della sottoscrizione del contratto.

Limite massimo indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Recesso anticipato

Il CEFPAS a seguito di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip o Accordi Quadro resi disponibili da Centrali di committenza, si riserva di recedere dal contratto di assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società assicuratrice non sia disposta ad una revisione del premio in conformità all'articolo 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in legge 135/2012 e ss.mm.ii.

Il CEFPAS si riserva, inoltre, di recedere dal contratto anticipatamente ex art. 21- sexies L. 241/90 e ss.mm.ii. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, quali motivi di carattere economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente.

L'esercizio del diritto di recesso si applica, inoltre, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi seguenti, il Centro si riserva la facoltà di comunicare alla Società la volontà di intendere il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 cc., fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

1. per grave negligenza, frode, dolo, o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali
2. cessione del contratto o subappalto non autorizzati
3. cessione/affitto dell'azienda della Società o di ramo di essa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria o altra procedura concorsuale e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento
4. in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi del codice civile.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto - ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c. - la violazione di uno o più dei seguenti impegni:

- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (quali richieste di tangenti, pressioni, danneggiamenti, ecc. per indirizzare l'affidamento di subappalti)
- a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, formulata anche prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale
- mancato rispetto del Patto d'integrità.

L'Ente appaltante, provvede alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni stabilite all'art. 122 del D.Lgs 36/2023.

Fallimento

Il contratto si intenderà risolto ex nunc nel caso di fallimento della Società o, comunque, di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio. In tali casi, secondo le previsioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, al fine di stipulare un nuovo contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Quinto d'obbligo

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si fa rinvio all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. l'affidatario si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Obblighi di riservatezza

La Società affidataria, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio e di non divulgarli. La Società è responsabile nei confronti del Cefpas per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza di questo obbligo, il Cefpas avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Cefpas. Si precisa, infine, che gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dalla polizza in oggetto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, il Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Incompatibilità

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto assicurativo avverrà nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Cefpas procederà alla risoluzione del contratto qualora nel corso della sua durata, fosse disponibile una convenzione stipulata da Consip S.p.A. avente ad oggetto il medesimo servizio oggetto del contratto.

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Caltanissetta. È esclusa ogni competenza arbitrale.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla normativa comunitaria, regionale e nazionale vigente in materia, che qui si intende integralmente richiamata per quanto compatibile.

Il RUP

Dott. Gioacchino Pontillo



Il Direttore del Centro
Ing. Roberto Sarfilippo



